

# **COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA "CITTA' DI LANCIANO"**

## **STATUTO**

\*\*\*\*\*

### **TITOLO I**

#### **(Costituzione. Sede. Durata)**

##### **Art. 1**

(Denominazione - Sede)

1. E' costituito un Confidi in forma di Società cooperativa per azioni denominato «Cooperativa Artigiana di Garanzia "Città di Lanciano"» in sigla “ConfidImpresa Abruzzo”.
2. Il Confidi aderisce al sistema della Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani in sigla CASARTIGIANI - Roma, come definito dallo statuto della confederazione nazionale.
3. La Cooperativa, che è basata sui principi della mutualità, non ha fine di lucro e risponde per le obbligazioni sociali solo con il proprio patrimonio.
4. La Cooperativa è un confidi ai sensi dell'art. 13 della legge 326/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. La società ha sede nel comune di Lanciano, all'indirizzo risultante da apposita iscrizione eseguita presso i competenti uffici del Registro delle Imprese.
6. Il consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire e sopprimere, anche all'estero, uffici e sedi operative, nonché sedi secondarie in Italia.

##### **Art. 2**

(Durata)

1. La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050; la durata può essere prorogata. o la Società anticipatamente sciolta, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

### **TITOLO II**

#### **(Scopo e oggetto)**

##### **Art. 3**

(Scopo e oggetto)

1. La Società ha scopo mutualistico e ha per oggetto lo svolgimento dell'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali, in via esclusiva e nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge. Più in particolare la Società, attraverso l'utilizzazione di risorse provenienti dai soci, dagli enti sostenitori e da terzi, nei limiti previsti dalla legge e dal presente statuto, presta in via mutualistica e imprenditoriale garanzie volte a favorire il finanziamento dei soci, da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario ed effettua inoltre tutti i servizi connessi o strumentali a questa attività.
2. La Società può inoltre intervenire in co-garanzia o contro-garanzia in relazione alle garanzie prestate da altri confidi.
3. Nell'esercizio dell'attività di garanzia collettiva dei fidi la Società può prestare garanzie personali e reali, concludere contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio e utilizzare in funzione di garanzia depositi indisponibili costituiti presso i finanziatori delle imprese socie.

Essa può quindi a titolo esemplificativo:

- a) stipulare convenzioni con enti creditizi e finanziari, nonché con altri confidi;

- b) offrire assistenza ai soci per il perfezionamento e la gestione delle operazioni di finanziamento;
  - c) organizzare seminari e convegni su argomenti attinenti alla propria attività;
  - d) concorrere alla costituzione e partecipare a fondi di garanzia, anche interconsortili, a società, consorzi, raggruppamenti temporanei di imprese, gruppi cooperativi paritetici, enti ed associazioni in partecipazione aventi finalità analoghe o connesse con le proprie, purché non risulti sostanzialmente modificato il presente oggetto sociale;
  - e) fornire ai soci anche tramite le loro associazioni e/o organizzazioni di categoria ogni altro servizio finanziario consentito dalla legge, compresa la gestione di incentivi per conto terzi a favore dei propri soci;
  - f) concludere contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio con riguardo ai rischi connessi al rilascio delle garanzie da parte della Società;
  - g) partecipare ad iniziative, programmi, strumenti di garanzia gestiti da istituzioni, enti e società europee, italiane ed estere, anche concludendo appositi accordi e/o convenzioni che prevedano interventi di sostegno in favore dei confidi per la reintegrazione delle perdite subite in relazione alle operazioni dagli stessi garantite;
  - h) sviluppare studi, interventi, ricerche ed analisi sulla struttura finanziaria delle imprese e della realtà economica in genere.
4. Ricorrendo le condizioni di legge la Società può svolgere le attività di cui ai precedenti commi anche a favore dei confidi soci e delle imprese consorziate o socie di questi ultimi.
  5. Ricorrendo le condizioni di legge la Società può gestire fondi di garanzia istituiti per legge.
  6. La Società può svolgere esclusivamente nelle ipotesi e nei limiti indicati nei commi 4 e 5, ed in misura non prevalente, attività anche con terzi ed è in ogni caso una cooperativa a mutualità prevalente.
  7. La Società può partecipare a fondi di garanzia, anche interconsortili, a gruppi cooperativi paritetici, a reti di imprese e ad altre imprese purché non risulti sostanzialmente modificato il presente oggetto sociale.
  8. La Società nei limiti della normativa vigente in materia, può garantire le operazioni delle imprese socie, di credito sia a breve che a medio o lungo termine, di locazione finanziaria e di cessione di crediti, nonché le altre operazioni di sostegno finanziario anche volte al reperimento dei capitali di rischio.
  9. Per il conseguimento dei propri scopo ed oggetto sociale, la società in via meramente strumentale ed accessoria, potrà altresì compiere ogni operazione immobiliare, mobiliare e di qualsiasi altro genere, compreso il rilascio e l'acquisizione di ogni garanzia reale o personale tipica o atipica, fatte salve le riserve e limitazioni di legge.

#### Art. 4

##### (Convenzioni)

1. La Società può stipulare convenzioni con una o più banche o con altri enti o società finanziarie per la concessione ai propri soci di finanziamenti, per i quali essa rilascia prestazioni di garanzia.
2. Le convenzioni di garanzia concluse con le banche e gli altri enti finanziatori

devono essere informate ai seguenti principi:

- a) il socio che intende ottenere il finanziamento o reperire capitale di rischio alle condizioni previste nelle convenzioni deve fare domanda scritta alla Società per il rilascio della garanzia collettiva;
- b) all'esame delle domande presentate dai soci per la concessione della garanzia procedono gli organi della Società secondo le disposizioni del presente statuto;
- c) le convenzioni concluse con le banche e con gli altri enti finanziatori devono avere una durata limitata, o altrimenti prevedere il diritto di recesso a favore della Società.

### **TITOLO III**

#### **(Soci)**

##### **Art. 5**

(Requisiti e numero dei soci.)

1. Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
2. Nessun socio può avere una partecipazione al capitale sociale inferiore o superiore ai limiti stabiliti dalla legge.
3. Possono essere soci della Società, nel rispetto dei limiti previsti dal terzo comma dell'art. 6 della legge quadro sull'artigianato (legge 443/1985), persone fisiche, persone giuridiche ed enti collettivi non personificati che esercitino imprese artigiane, imprese agricole, nonché piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi.
4. Si considerano piccole e medie imprese quelle definite tali ai sensi dell'art. 13 del D.l. 30 settembre 2003, n. 269.
5. Possono altresì essere soci della Società i soggetti iscritti in albi professionali e le associazioni professionali che svolgano un'attività economica e che rispettino i limiti dimensionali relativi alle piccole e medie imprese, entro i limiti previsti dalla legge.
6. Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dal libro soci.
7. I soci potranno comunicare alla Società oltre all'indirizzo postale uno o più recapiti di altro genere, che costituiscono valido domicilio ai fini del comma precedente.
8. Possono inoltre essere soci le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti collettivi non personificati che esercitino imprese di maggiori dimensioni, rientranti nei limiti dimensionali determinati dall'Unione europea ai fini degli interventi agevolati della Banca europea per gli investimenti (BEI) a favore delle piccole e medie imprese, purchè complessivamente non rappresentino più di un sesto della totalità delle imprese socie.
9. Non può acquisire la qualità di socio chi abbia in essere procedure per concordato preventivo o fallimento, né soggetti falliti e coloro che siano interdetti, anche temporaneamente, dai pubblici uffici. Non possono altresì acquisire la qualità di socio le società di persone e le associazioni professionali in cui anche uno solo dei soci o degli associati sia interdetto, anche temporaneamente dai pubblici uffici, né le società di capitali il cui Presidente del Consiglio di Amministrazione o amministratore unico sia interdetto, anche temporaneamente dai pubblici uffici.
10. Le imprese e i confidi soci possono essere distinti in diverse categorie, sulla base di un regolamento approvato dall'assemblea.

## Art. 6

### (Ammissione dei soci)

1. I soggetti che, in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 5, intendono essere ammessi come soci della Società, debbono presentare domanda scritta, diretta al Consiglio di Amministrazione, che deve contenere la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, degli eventuali regolamenti interni, degli accordi e delle convenzioni e di attenersi alle deliberazioni adottate dagli organi sociali, ed anche espressa e separata dichiarazione di accettare la clausola arbitrale di cui all'art. 44 del presente statuto e di accettare il tutto senza riserve o condizioni.
2. La domanda di ammissione dovrà contenere:
  - a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale e partita Iva;
  - b) copia dell'atto costitutivo e dello statuto in vigore, se socio diverso da persona fisica;
  - c) estratto della delibera di adesione adottata dall'organo sociale contenente l'indicazione della persona delegata alla rappresentanza, se socio diverso da persona fisica;
  - d) certificato, o visura camerale;
  - e) il numero delle azioni che intende di sottoscrivere,
  - f) dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
  - g) dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'articolo 44 del presente statuto.

Gli aspiranti soci sono inoltre tenuti a fornire tutti i documenti e notizie che il Consiglio di Amministrazione riterrà opportuno richiedere, a migliore documentazione della domanda di ammissione.

3. Sulla domanda di ammissione delibera motivatamente il Consiglio di amministrazione che, in caso di ammissione, comunica la deliberazione all'interessato e provvede alla relativa annotazione nel libro dei soci.
4. Nel caso di rigetto il consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni dalla deliberazione, comunicarla al richiedente il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'ammissione si pronunci l'Assemblea dei soci. L'Assemblea dei soci delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della prima riunione successiva all'istanza del richiedente.
5. Il consiglio di Amministrazione determina il numero minimo di azioni da sottoscrivere da parte del nuovo socio, comunque non inferiore a una. Il socio è tenuto all'immediato pagamento delle azioni sottoscritte. E' tenuto inoltre al versamento del sovrapprezzo eventualmente dovuto. Il socio può sottoscrivere e versare, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione, anche in tempi successivi, altre azioni fino al limite massimo del 20% (venti per cento) del capitale sociale.
6. I soci, che hanno già ottenuto mutui garantiti dalla Cooperativa, sono tenuti a versare la differenza del valore tra vecchie azioni e le nuove in caso di richiesta di ulteriori mutui dopo l'entrata in vigore del presente statuto. Parimenti sono tenuti a versare la differenza del valore di cui sopra i soci che intendono avvalersi dei nuovi massimali previsti dalle norme vigenti.
7. Il socio versa all'atto di iscrizione, una tassa di ammissione, il cui importo verrà annualmente deliberato dal Consiglio di Amministrazione, in misura

non inferiore a Euro 25,00 (venticinque).

Art. 7

(Obblighi dei soci)

1. Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:
  - a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:
    - del capitale sottoscritto;
    - della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
    - del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;
  - b) a fornire annualmente al Consiglio di Amministrazione una copia del bilancio consuntivo;
  - c) a prestare le garanzie fideiussorie, così come stabilite dal regolamento interno, a favore della Società e/o degli Istituti di Credito convenzionati con la Società;
  - d) a contribuire alle spese di gestione e al Fondo rischi, nelle forme e nei modi previste dal Regolamento Interno;
  - e) a partecipare all'attività sociale favorendo in ogni modo gli interessi della società.
  - f) a comunicare ogni variazione dello statuto, della sede e degli elementi rilevanti la propria situazione giuridica, economica e finanziaria;
  - g) a osservare il presente statuto, il Regolamento e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
  - h) a comunicare la perdita del possesso dei requisiti di ammissione a socio.
2. Le fideiussioni concesse dai soci in favore delle Società o delle banche o di altri enti finanziari in ragione di previgenti disposizioni statutarie hanno efficacia del tutto autonoma rispetto a ogni altra garanzia prestata dal socio e garantiscono l'ammontare globale delle operazioni di finanziamento ottenute con la garanzia della Società. In sostituzione delle fideiussioni il Consiglio di amministrazione può autorizzare il rilascio di analoghe obbligazioni da parte di terzi, oppure la costituzione di garanzie reali su titoli di Stato o garantiti dallo Stato o ufficialmente quotati.
3. La garanzia personale del socio permane relativamente ai finanziamenti garantiti dalla Società alla data di cessazione del rapporto sociale limitatamente al socio stesso.
4. I soci sono tenuti inoltre a:
  - a) versare alla Società corrispettivi sulle operazioni assistite dalle garanzie collettive – da utilizzare prioritariamente per coprire le spese istruttorie e di gestione della Società e da destinarsi per il resto ai fondi rischi – nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione alle banche e agli altri enti finanziatori convenzionati per consentire a questi ultimi di accreditare direttamente alla Società i suddetti contributi;
  - b) versare, all'atto della concessione della garanzia e qualora ciò sia previsto in relazione al tipo di operazione assistita dalle garanzie collettive, un deposito cauzionale infruttifero destinato alla formazione dei fondi rischi indisponibili; i depositi cauzionali saranno restituiti al socio in conformità all'avvenuta estinzione delle obbligazioni assunte e in conformità alle disposizioni degli eventuali regolamenti propri del

tipo di operazione. In caso di insolvenza da parte del socio, la cauzione sarà restituita ridotta della parte utilizzata a copertura delle perdite causate alla Società;

- c) versare alla Società una commissione di contro o di co-garanzia, purché prevista e nei limiti indicati dalle apposite convenzioni sottoscritte dalla Società e dagli stessi soci.
5. I soci sono tenuti a trasmettere al Consiglio di Amministrazione i dati e le notizie da questo richiesti e attinenti all'oggetto sociale, e in particolare quelli relativi al rispetto dei parametri dimensionali delle piccole e medie imprese di cui all'art. 5, comma 4, nonché all'eventuale trasferimento dell'azienda, a fusioni, scissioni, trasformazioni, delibere di scioglimento, apertura di procedura concorsuali a loro carico, anche se volontarie, e alla cessazione dell'attività imprenditoriale.
6. I soci sono obbligati a osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno, le deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio di amministrazione e del Comitato tecnico-esecutivo, oltre che a favorire gli interessi della Società.

#### Art. 8

(Perdita della qualità di socio)

1. La qualità di socio si perde:
  - a) per morte, per recesso o per esclusione, nel caso di persona fisica;
  - b) per recesso, esclusione e cancellazione dal registro delle imprese quando si tratta di soci costituiti in forma societaria.
2. La perdita della qualità di socio è annotata dal Consiglio di amministrazione nel libro dei soci.

#### Art. 9

(Morte del Socio)

1. In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto al rimborso delle azioni del socio defunto secondo le disposizioni del successivo art. 12.
2. Gli eredi del socio che siano in possesso dei requisiti per la partecipazione alla società, possono presentare, in luogo della richiesta di liquidazione delle azioni del loro dante causa, domanda di ammissione nei modi di cui all'art. 6 del presente statuto. Il Consiglio di Amministrazione, verificata la sussistenza dei requisiti, delibera in ordine al subentro degli eredi del socio defunto nella partecipazione di quest'ultimo. In caso di rigetto della domanda, gli eredi del socio defunto hanno diritto al rimborso delle azioni ai sensi del successivo art. 12.
3. Nel caso in cui più eredi subentrino nella partecipazione del socio defunto, essi dovranno nominare un rappresentante comune, salvo che, in considerazione anche dell'ammontare della partecipazione del socio defunto, il Consiglio di Amministrazione non consenta alla divisione della stessa tra gli eredi.

#### Art. 10

(Recesso)

1. Il socio può recedere nei casi tassativamente previsti dalla legge e non derogabili dall'autonomia privata, nonché qualora abbia perso i requisiti di cui ai precedenti artt. 5 e 6.
2. Il socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o comunicazione di valore equipollente.

3. Il recesso non può essere parziale e comporta il rimborso di tutte le azioni ordinarie e speciali detenute dal socio, salvo quanto previsto dal successivo art. 12, commi 4 e 5. È peraltro consentito il rimborso delle sole azioni speciali, o di parte di esse, in quanto la richiesta di rimborso delle azioni speciali, non costituisce domanda di recesso dalla società.
4. La dichiarazione di recesso deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, ai sensi degli artt. 2437 e 2437 *bis* del cod. civ., con l'indicazione delle generalità del socio recedente.
5. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso deve essere esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio, ai sensi dell'art. 2437 *bis* del cod. civ.
6. Il recesso esplica ogni effetto dalla sua comunicazione alla Società nel caso di esame positivo da parte del Consiglio di amministrazione, o altrimenti dalla comunicazione del provvedimento giudiziale di accoglimento della domanda, fermo in ogni caso quanto previsto dall'art. 7, comma 3, e dall'art. 13.
7. Qualora il socio recedente abbia in corso operazioni assistite dalla Società il recesso diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale dalla data del provvedimento di accoglimento della domanda, mentre con riguardo al rapporto mutualistico in corso, lo stesso avrà effetto con l'estinzione dei finanziamenti garantiti in essere assistiti dalla cooperativa. Il rimborso delle azioni, sia ordinarie, sia speciali, potrà avvenire esclusivamente a seguito del rimborso di tutti i finanziamenti garantiti dalla Società, salvo espressa e motivata delibera da parte dell'organo amministrativo.

#### Art. 11

##### (Esclusione del socio)

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera l'esclusione dalla Società qualora il socio:
  - a) sia sottoposto a procedura concorsuale, anche volontaria;
  - b) perda i requisiti di ammissione previsti dagli artt. 5 e 6;
  - c) non versi i contributi e i corrispettivi previsti dall'articolo 7, nonostante la previa intimazione della Società;
  - d) abbia rifiutato, richiesto dalla Società, l'adempimento della eventuale garanzia fideiussoria ovvero il pagamento del debito;
  - e) non abbia provveduto al pagamento di tutto o di parte delle azioni sottoscritte, dell'eventuale sovrapprezzo o di altre somme dovute alla Società, nonostante la previa intimazione della Società;
  - f) abbia compiuto atti costituenti altre gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal presente statuto;
  - g) non possa più partecipare al perseguimento dell'oggetto sociale, anche per via della cessazione dell'attività o della messa in liquidazione.
2. La deliberazione di esclusione è comunicata al socio dal Consiglio di amministrazione ed è efficace dalla ricezione della comunicazione da parte di quest'ultimo. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale nel termine di sessanta giorni.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lett. b), il socio che non abbia informato tempestivamente la Società della perdita anche di uno solo dei requisiti di ammissione è responsabile per ogni danno che da ciò derivi alla Società,

compresi i danni derivanti dalla circostanza che la Società si trovi a comprendere nella propria compagine sociale anche imprese che non soddisfano i requisiti dimensionali propri delle piccole e medie imprese, salve le ipotesi dell'articolo 5, comma 8.

#### Art. 12

##### (Rimborso delle azioni)

1. Nel caso di recesso o esclusione al socio, o in caso di morte ai suoi eredi, viene rimborsato il solo valore nominale delle azioni sottoscritte, escluso quello derivante da attribuzioni gratuite di capitale, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale, sulla base del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio uscente, con esclusione delle azioni assegnate in sede di aumento gratuito mediante imputazione di fondi ovvero costituite con contributi dello Stato, degli enti locali o territoriali o di altri enti pubblici.
2. La somma eventualmente corrisposta al momento della sottoscrizione delle azioni a titolo di sovrapprezzo rimane acquisita alla Società e permane nell'apposita riserva statutaria.
3. Il pagamento al socio uscente, o agli eredi, deve essere effettuato entro centoottanta giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati la morte, il recesso o l'esclusione del socio. Il consiglio di amministrazione potrà, tuttavia, rimandare, ma non oltre il termine di 2 (due) anni, il rimborso delle azioni, senza riconoscimento di interessi, ove accerti che i rimborsi stessi provocherebbero una diminuzione superiore al 20% della consistenza complessiva del patrimonio sociale.
4. Qualora i soci receduti o esclusi abbiano in corso operazioni garantite dalla Società, la medesima ha diritto di ritenere la somma liquidata, ai sensi dei precedenti commi del presente articolo, sino a che il socio abbia adempiuto tutti gli obblighi assunti nei confronti del creditore, nonché assolto ogni obbligo nei confronti della Società stessa.
5. E' in ogni caso ammessa la compensazione tra le somme dovute dalla società al socio a titolo di rimborso delle azioni e quelle in cui il socio sia debitore nei confronti della Società in ragione delle obbligazioni derivanti dalla legge, dallo statuto o dagli interventi in garanzia.
6. La Società non è tenuta al rimborso delle azioni versate, in favore dei soci receduti o degli eredi del socio deceduto, qualora non sia stata fatta richiesta entro il termine di prescrizione di cinque anni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.
7. Il socio escluso deve richiedere il rimborso delle azioni entro un anno dalla comunicazione della delibera di esclusione; decorso tale termine senza che sia pervenuta alla Società la richiesta di rimborso, il socio escluso decade dal diritto al rimborso.

#### Art. 13

##### (Responsabilità del socio uscente)

1. Il socio che cessa di far parte della Società ed eventualmente i suoi eredi rispondono verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui la morte, l'esclusione o il recesso si è verificato.
2. Qualora entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale si verifichi l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso delle azioni. Nello stesso modo e per lo



stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

3. Qualora il socio morto, receduto o escluso abbia assunto nei confronti o nell'interesse della Società obbligazioni i cui effetti si producono anche successivamente al recesso o all'esclusione, queste dovranno comunque essere regolarmente adempiute, eventualmente dai suoi eredi, salvo in ogni caso il rispetto delle disposizioni dell'art. 2536 c.c.

#### **TITOLO IV**

##### **(Disposizioni sul patrimonio e sui titoli)**

###### **Art. 14**

###### **(Capitale sociale)**

1. Il capitale sociale è variabile, ma non inferiore all'ammontare minimo stabilito dalla legge o da eventuali disposizioni regolamentari o amministrative applicabili alla società. Il capitale sociale è ripartito in azioni.
2. Se per la perdita di oltre un terzo del capitale sociale, questo si riduce al di sotto del minimo stabilito dal comma 1 gli amministratori devono senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore a detto minimo, o lo scioglimento della Società.
3. Il valore nominale delle azioni è di 25,00 euro (venticinque).
4. Il valore nominale delle azioni nel complesso sottoscritte da ciascun socio non può essere superiore al venti per cento del capitale sociale.
5. È esclusa, ai sensi dell'art. 2346 del Codice Civile, l'emissione di titoli azionari e la qualità di socio è comprovata dall'iscrizione nel relativo libro dei soci.

###### **Art. 15**

###### **(Patrimonio netto)**

1. Il patrimonio della Società è costituito:
  - a) dal capitale formato dalle azioni versate dai soci dell'importo di € 25,00 (venticinque) ciascuna;
  - b) dalle riserve;
  - c) da donazioni, lasciti ed elargizioni di associazioni e privati;
  - d) da un fondo formato da eventuali contributi della Comunità Europea, Stato, Regione e di Enti pubblici e da una parte degli utili;
  - e) dai fondi rischi indisponibili;
  - f) dall'eventuale sovrapprezzo azioni di cui al precedente art. 6;
  - g) da una riserva costituita a fronte dell'emissione degli strumenti finanziari di cui al successivo art. 17;
  - h) da ogni altra voce patrimoniale che sia ammissibile per legge.
2. Il patrimonio di cui sopra deve essere destinato alle prestazioni di garanzie rivolte al raggiungimento degli scopi sociali di cui all'art. 3.
3. Alle spese di gestione della Società si provvede esclusivamente con le somme derivanti dal versamento della tassa di ammissione, dei diritti di cui ai precedenti art.7 e art. 13, del contributo eventuale della Regione o da altri Enti per spese di primo impianto e di funzionamento nonché dai redditi patrimoniali della Società stessa.
4. La Società può partecipare, per una quota non eccedente il 20% al capitale sociale di Società, Enti e Consorzi promossi dalla Regione Abruzzo o dalle Associazioni dell'artigianato maggiormente rappresentative a livello Nazionale, che non siano in contrasto con le finalità della Società.

###### **Art. 16**

(Cessione delle azioni)

1. Le azioni, ordinarie e speciali, del socio cooperatore non possono essere sottoposte a pegno, a sequestro, né in alcun modo vincolate a garanzia di debiti del socio cooperatore nei confronti di terzi; non possono formare oggetto di diritti di usufrutto o comunque di diritti di godimento a favore di terzi.
2. Per il trasferimento a qualsiasi titolo per atto tra vivi delle azioni è richiesta la preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, in mancanza della quale sono intrasferibili e indivisibili per atto tra vivi.
3. Il socio che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con altro mezzo equipollente.
4. Salvo espressa e motivata autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera partecipazione azionaria del socio.
5. Il Consiglio di Amministrazione non acconsente all'operazione comunicata qualora:
  - i. comporti l'ingresso nella compagine sociale di un soggetto privo dei requisiti e delle condizioni indicate nei precedenti artt. 5 e 6;
  - ii. l'ingresso in Società di nuovi soggetti o l'esercizio di diritti sociali da parte del titolare del diritto reale di godimento o di garanzia possano risultare pregiudizievoli per il perseguimento dell'oggetto sociale o confliggenti con specifici interessi della Società.
6. Il provvedimento del Consiglio di Amministrazione deve essere comunicato al socio, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con altro mezzo equipollente, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione azionaria e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dai precedenti artt. 5 e 6.
7. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.
8. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento negativo, il socio può opporsi allo stesso mediante attivazione della procedura arbitrale di cui al successivo art. 44.

Art. 17

(Soci finanziatori e titoli di debito – Enti sostenitori)

1. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, se consentito dalla legge, l'emissione di titoli di debito o di strumenti finanziari comunque denominati che prevedano il rimborso del capitale, anche condizionandolo nei tempi e nell'entità all'andamento economico della Società.
2. Il Consiglio di Amministrazione definisce, nel rispetto dell'art. 2541 c.c. e delle altre disposizioni di legge, le modalità e le condizioni di emissione dei titoli e degli strumenti indicati nel comma 1, nonché i diritti patrimoniali e di organizzazione della categoria da attribuire ai loro possessori; determina altresì le eventuali condizioni alle quali sottoporre il loro trasferimento.
3. Si applicano in ogni caso i divieti, i limiti e i criteri di emissione dei titoli obbligazionari stabiliti ai sensi dell'art. 58 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
4. La Società può emettere strumenti finanziari che attribuiscano ai possessori la qualità di soci finanziatori solo se espressamente consentito dalle disposizioni di legge in materia di confidi.

5. La Società può accettare contributi e garanzie, purché non finalizzati a singole operazioni, anche da parte di chi, non avendo titolo per essere socio ai sensi dell'art. 5, intende sostenere l'attività sociale.
6. I soggetti di cui al comma 5 non acquistano la qualità di soci e non possono fruire delle attività sociali.
7. I contributi e le garanzie che sono concessi dallo Stato, dalle Regioni, dagli Organismi Europei e dagli Enti pubblici e privati devono essere impiegati per le finalità per le quali vengono concessi e/o secondo le disposizioni impartite dal soggetto concedente.

#### Art. 18

##### (Azioni proprie)

1. Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a deliberare l'acquisto o il rimborso delle azioni della Società solo qualora il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della Società sia superiore a un quarto e l'acquisto o il rimborso siano fatti nei limiti del "fondo acquisto azioni proprie" risultante dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

#### Art. 19

##### (Patrimoni destinati)

1. La Società può costituire patrimoni destinati a specifici interventi o categorie di interventi in garanzia con deliberazione adottata dal Consiglio di amministrazione, se consentito dalla legge e comunque nel rispetto delle previsioni degli artt. 2447-bis e segg. del codice civile e di eventuali obblighi di informazione alla Banca d'Italia o ad altre Autorità, alle cui istruzioni si attiene.

### **TITOLO V**

#### **(Esercizio sociale. Bilancio)**

#### Art. 20

##### (Esercizio sociale. Bilancio)

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio secondo le disposizioni di legge.
3. Il bilancio, con le relative relazioni accompagnatorie, deve essere presentato al Collegio Sindacale, nonché al soggetto incaricato della revisione legale dello stesso, almeno trenta giorni prima di quello fissato per la prima delle assemblee separate convocata per l'approvazione dello stesso.
4. Il bilancio deve restare depositato in copia presso la sede della società e presso ciascuna sede secondaria, insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dello stesso, durante i quindici giorni che precedono la prima delle assemblee separate e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione.
5. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione dell'utile. A tal fine, l'assemblea ordinaria sarà convocata dal Consiglio di Amministrazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Ove ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 2364, comma 2, del cod. civ., l'assemblea potrà essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in tal caso il Consiglio di Amministrazione segnala nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione.

6. L'eventuale utile di esercizio sarà destinato:
  - a) a riserva legale nella misura minima del 30% e, comunque, in misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
  - b) ad eventuale remunerazione degli strumenti finanziari, ai sensi del precedente art. 18.
  - c) il rimanente secondo le disposizioni dell'assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione nel rispetto degli obblighi di legge.

#### Art. 21

(Divieto di distribuzione di avanzi, utili e riserve)

1. E' vietata la distribuzione ai soci di avanzi di gestione sotto qualsiasi forma o modalità, sia durante la vita della Società, sia in caso di scioglimento e messa in liquidazione della stessa.
2. Tutte le riserve e i fondi sono indivisibili e non possono essere ripartiti tra i soci, neppure in caso di scioglimento della Società.
3. Resta salva la possibilità di acquistare azioni proprie ai sensi e nei limiti previsti dall'articolo 18.
4. Salvo quanto previsto dalla normativa speciale in materia di Confidi, ai sensi dell'art. 2514 c.c. è fatto divieto alla cooperativa (a) di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; e (b) di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo per i dividendi.

#### Art. 22

(Certificazione del bilancio d'esercizio)

1. Qualora ricorrano le condizioni stabilite dall'art. 11 del d. lgs. 2 agosto 2002, n. 220, una società di revisione in possesso dei requisiti richiamati dal suddetto art. 11 provvede alla certificazione annuale del bilancio.
2. La relazione di certificazione è allegata al progetto di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

### **TITOLO VI**

#### **(Organi della Società)**

#### Art. 23

(Organi della Società)

1. Sono organi della Società:
  - a) l'Assemblea;
  - b) il Consiglio di Amministrazione;
  - c) il Comitato tecnico - esecutivo, se costituito;
  - d) il Presidente e i Vicepresidenti;
  - e) il Collegio Sindacale.

#### Art. 24

(Assemblea)

1. L'Assemblea è costituita da tutti i soci iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.
2. Nell'Assemblea ogni socio ha diritto a un voto qualunque sia il numero delle azioni possedute.
3. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o in ogni altro luogo in Italia dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, su delibera del Consiglio di Amministrazione, e comunque almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio della Società, ovvero su richiesta di almeno un

decimo dei soci con diritto di voto, o negli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, mediante avviso di convocazione da spedire mediante lettera raccomandata o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, al domicilio dei soci almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

In alternativa la convocazione può essere effettuata mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" o "Italia Oggi" almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.

4. Oltre a quanto previsto nel successivo art. 27, comma 6, primo alinea, nell'avviso di convocazione devono essere riportati l'ordine del giorno, la data e l'ora stabilite per la prima e la seconda convocazione, nonché il luogo della riunione. L'Assemblea in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.
5. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati tutti i soci e partecipa altresì alla riunione assembleare la maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale. Tuttavia, in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Le deliberazioni assunte devono essere tempestivamente comunicate ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale non presenti alla riunione.
6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, da un Vicepresidente. In ogni caso, l'Assemblea può nominare essa stessa il proprio presidente con il voto della maggioranza dei soci presenti o rappresentati.
7. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.
8. Delle riunioni assembleari e degli esiti degli accertamenti compiuti ai sensi del comma 7 deve redigersi verbale che è sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario da quest'ultima nominato, salvo che il verbale sia redatto da un notaio. Nel verbale deve anche risultare il numero dei soci aventi diritto al voto intervenuti alla riunione. Il verbale deve contenere, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti e contrari relativi a ciascuna deliberazione.
9. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, può chiamare un notaio a svolgere le funzioni di Segretario.
10. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

#### Art. 25

##### (Assemblea ordinaria)

1. L'Assemblea ordinaria:
  - a) approva il bilancio di esercizio della Società e destina gli eventuali utili o avanzi di gestione secondo il disposto dell'art. 21;
  - b) determina l'esatto numero dei componenti del Consiglio di amministrazione nei limiti indicati dal successivo art. 29 e li nomina e revoca, stabilendone i compensi;
  - c) nomina i componenti del Collegio Sindacale secondo le disposizioni del successivo art. 36 e ne determina i compensi;
  - d) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

- e) determina l'eventuale sovrapprezzo delle azioni, su proposta del Consiglio di amministrazione, in sede di approvazione del bilancio;
  - f) conferisce, e revoca nei limiti consentiti dalla Legge, l'incarico di revisione legale dei conti e ne determina il corrispettivo ai sensi del successivo art. 37;
  - g) conferisce e revoca l'incarico alla società di revisione nel caso previsto nel precedente articolo 22;
  - h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge alla competenza dell'Assemblea.
2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il termine indicato dall'art. 20, comma 5, del presente statuto.
  3. L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita qualora siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto di voto.
  4. Se i soci intervenuti o rappresentati non raggiungono il numero indicato nel comma precedente, l'Assemblea, in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.
  5. Le delibere, sia in prima sia in seconda convocazione, sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti o rappresentati.
  6. Nel calcolo del *quorum* deliberativo dell'assemblea ordinaria, sia nella prima che nelle successive convocazioni, non si tiene conto del voto di astensione volontaria del socio, anche al di fuori dell'ipotesi dell'astensione per conflitto d'interessi.

#### Art. 26

##### (Assemblea straordinaria)

1. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sulle trasformazioni, sulle fusioni e sulle scissioni, sulla proroga e sull'eventuale scioglimento anticipato della Società, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.
2. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà degli aventi diritto al voto.
3. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti o rappresentati.
4. il verbale dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.

#### Art. 27

##### (Rappresentanza nell'Assemblea. Intervento mediante mezzi di telecomunicazione)

1. Il socio può farsi rappresentare esclusivamente da un altro socio con delega scritta da conservarsi da parte della Società.
2. Nessun delegato può rappresentare più di dieci soci.
3. Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.
4. La rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per la seconda convocazione.
5. Spetta al Presidente accertare la legittimità dell'intervento, eventualmente anche per delega, dei soci in Assemblea.
6. L'intervento nell'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione è ammesso, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, alle

seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei verbali:

- i. che nell'avviso di convocazione sia indicata la possibilità di intervento mediante mezzi di telecomunicazione e precisati i mezzi utilizzabili con le relative modalità, nonché eventuali luoghi attrezzati dalla stessa Società per il collegamento;
  - ii. che siano presenti nel luogo di convocazione dell'Assemblea almeno il Presidente e il segretario della riunione;
  - iii. che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  - iv. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
7. In tutti i luoghi audio e (o) video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto, anche a cura dei partecipanti, un foglio delle presenze da conservare nel libro delle adunanze e delle deliberazioni della relativa Assemblea.

#### Art.28

(Assemblee separate)

1. Oltre che nei casi previsti nell'art. 2540 c.c., comma 2, la Società, allo scopo di facilitare la partecipazione dei soci, può organizzare assemblee separate negli ambiti territoriali definiti con delibera del Consiglio di Amministrazione nell'ambito del territorio della Regione Abruzzo.
2. Il Consiglio di Amministrazione potrà definire ulteriori ambiti territoriali nel territorio della Regione Abruzzo.
3. Il Consiglio di amministrazione convoca le assemblee separate nei modi e termini previsti per l'assemblea generale. Ogni assemblea separata è convocata per deliberare sulle materie che formano oggetto della assemblea generale e nominare i delegati che parteciperanno all'assemblea generale.
4. Ogni assemblea separata è presieduta dal Presidente o in caso di suo impedimento dal Vicepresidente o in caso di impossibilità di quest'ultimo dal consigliere più anziano o in difetto da persona designata dai soci presenti.
5. Il termine di preavviso per la convocazione di cui al precedente articolo 24 deve essere rispettato per la prima assemblea separata.
6. Tutte le norme previste per lo svolgimento dell'assemblea generale, ordinaria o straordinaria, si applicano alle assemblee separate.
7. I delegati delle assemblee eletti dalle assemblee separate devono essere soci.
8. Ciascuna assemblea separata elegge:
  - a) un delegato, e il relativo supplente, in rappresentanza dei soci presenti, anche per delega, alla assemblea separata che hanno espresso voti favorevoli;
  - b) un delegato, e il relativo supplente in rappresentanza dei soci presenti anche per delega alla assemblea separata che hanno espresso voti contrari;
  - c) un delegato, e il relativo supplente, in rappresentanza di soci presenti anche per delega alla assemblea separata che hanno espresso la propria astensione.
9. I delegati all'assemblea generale sono strettamente vincolati ad esprimere il loro voto secondo il mandato ricevuto dalla assemblea separata che li ha eletti.

10. I soci che hanno partecipato all'assemblea separata hanno diritto di assistere all'assemblea generale.

#### Art. 29

##### (Consiglio di amministrazione. Nomina)

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre a un massimo di nove membri.
2. L'Assemblea nomina i consiglieri sulla base di liste pari al numero dei consiglieri da eleggere. Il regolamento previsto dall'art. 42 può determinare le modalità e i sistemi di voto per lista che assicurino il rispetto dei criteri di rappresentatività sopra indicati. In assenza del regolamento previsto dal successivo art. 42 le modalità di voto sono determinate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.
3. Gli amministratori sono eletti tra i soci o tra i mandatarî delle persone giuridiche socie.
4. Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
5. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con apposita deliberazione approvata dal Collegio sindacale, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea.
6. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea affinché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori nominati ai sensi del comma precedente scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
7. Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.
8. Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato. Nel caso di conferimento di deleghe ciascun amministratore può chiedere al Comitato tecnico-esecutivo che siano fornite al Consiglio informazioni sulla gestione della Società. Il Consiglio di amministrazione svolge in ogni caso i compiti indicati nel successivo art. 33, commi 2 e 5, avvalendosi degli organi delegati, se istituiti.
9. I Consiglieri non devono prestare cauzione e possono percepire compensi il cui importo è determinato dall'Assemblea, salvo in ogni caso il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

#### Art. 30

##### (Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri e le attribuzioni per la gestione della Società, con la sola eccezione di quelli che per legge o per statuto spettano all'Assemblea o ad altri organi della Società, e può pertanto compiere tutti gli atti, sia di ordinaria sia di straordinaria amministrazione, e concludere tutti gli affari necessari o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale.
2. Spetta, tra l'altro, al Consiglio di amministrazione:



- a. nominare tra i propri componenti il Presidente e i Vicepresidenti, secondo quanto previsto nell'art. 33 dello statuto;
- b. deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- c. deliberare la sottoscrizione e dare esecuzione alle convenzioni e agli accordi previsti dal presente statuto;
- d. redigere il bilancio corredato da una relazione sull'andamento della gestione e curarne la presentazione all'Assemblea ordinaria per l'approvazione;
- e. deliberare sull'ammissione, sul recesso e sull'esclusione dei soci;
- f. proporre all'Assemblea dei soci l'eventuale importo del sovrapprezzo sulle azioni sottoscritte dai nuovi soci;
- g. istituire i fondi rischi;
- h. deliberare la concessione e la revoca delle garanzie. Qualora il Consiglio di Amministrazione istituisca il Comitato tecnico-esecutivo, deliberare gli orientamenti strategici e le politiche gestionali del rischio di garanzia e verificarne l'attuazione e i contenuti operativi sia nel breve, sia nel medio-lungo termine, nel rispetto di quanto stabilito nel successivo art. 33; decidere in ogni caso direttamente la concessione e la revoca delle garanzie al ricorrere delle condizioni eventualmente indicate nel regolamento di cui all'articolo 42;
- i. effettuare ogni operazione di natura finanziaria o immobiliare, anche con enti non bancari, al fine della migliore gestione e dell'incremento del patrimonio sociale, nel rispetto di quanto previsto nel precedente art. 3;
- j. far concorrere la Società nella costituzione, o farla partecipare, qualora lo ritenga opportuno, a fondi di garanzia, anche interconsortili, a gruppi cooperativi paritetici, a reti di imprese e a enti, società e organizzazioni, secondo quanto previsto dall'art. 3;
- k. proporre all'Assemblea le modifiche allo statuto;
- l. nominare e revocare il Direttore;
- m. deliberare ogni altro atto di amministrazione che non sia di competenza di altri organi della Società.

#### Art. 31

##### (Attribuzioni delegate)

1. Sono delegate al Consiglio di Amministrazione le seguenti materie di competenza dell'Assemblea:
  - a. l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
  - b. nel solo caso di iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 107 del testo unico bancario, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, anche secondarie, in tal caso applicabili.
2. L'assemblea conserva in ogni caso la competenza concorrente con quella del Consiglio di Amministrazione nelle materie delegate e può sempre revocare le deleghe.

#### Art. 32

##### (Deliberazioni consiliari)

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento da un Vicepresidente, almeno ogni tre mesi e, comunque, ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo dei consiglieri. In quest'ultimo caso il

Presidente deve convocare il Consiglio di Amministrazione non oltre trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

2. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare, da spedire almeno sette giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, un giorno prima.
3. Salvo quanto di seguito previsto, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente assunte con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; tuttavia, in caso di parità di voti è validamente assunta la delibera per la quale ha espresso voto favorevole il Presidente. Nel calcolo del quorum deliberativo non si tiene conto del voto di astensione volontaria del componente dell'organo di amministrazione, anche al di fuori dell'ipotesi dell'astensione per conflitto d'interessi.  
Il verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto dal Direttore o, in caso di sua assenza o impedimento, da un consigliere incaricato dal Presidente. Il verbale è sottoscritto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente che ha convocato la riunione, unitamente a chi lo ha redatto.
4. Non è ammessa la delega, neanche a un altro componente del Consiglio.
5. Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi anche mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto delle condizioni indicate nel precedente art. 27, commi 6 e 7, in quanto compatibili.

#### Art. 33

##### (Comitato tecnico-esecutivo)

1. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le attribuzioni previste dall'art. 30, lett. h), a un Comitato tecnico-esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti. La deliberazione di delega deve essere comunicata all'Assemblea in occasione della prima riunione successiva al conferimento della delega.
2. Il Consiglio di Amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive al Comitato tecnico-esecutivo e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Sulla base delle informazioni ricevute valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società; quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della Società; valuta, sulla base della relazione del Comitato tecnico-esecutivo, il generale andamento della gestione.
3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione fa parte di diritto del Comitato tecnico-esecutivo.
4. I componenti del Comitato tecnico - esecutivo non possono essere, compreso il componente di diritto, in numero superiore a cinque.
5. Il Comitato esecutivo cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue eventuali controllate.
6. Il Comitato è convocato dal Presidente ogni qualvolta sia necessario per

l'esercizio delle funzioni del Comitato stesso o quando uno dei componenti lo richiede. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Comitato è convocato dal suo componente più anziano di età.

7. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione, nonché l'elenco delle pratiche da trattare, da spedire almeno tre giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, un giorno prima.
8. Le deliberazioni del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e con il voto favorevole di tutti i presenti.
9. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato esperti di bilancio e il rappresentante della banca o dell'ente finanziario interessato alla pratica esaminata.
10. Il verbale delle riunioni è redatto dal Direttore o, in caso di sua assenza o impedimento, da un componente del Comitato incaricato dal Presidente. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e da chi lo ha redatto.
11. Il verbale è trascritto su apposito libro tenuto dal Comitato stesso.
12. La riunione del Comitato può svolgersi per audioconferenza o videoconferenza nel rispetto delle condizioni indicate nel precedente art. 27, commi 6 e 7, in quanto compatibili.

#### Art. 34

(Presidente. Vicepresidenti)

1. il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi componenti il Presidente e uno o più Vicepresidenti.
2. Il Presidente e i Vicepresidenti restano in carica tre esercizi, e scadono alla data dell'Assemblea generale convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
3. Il Presidente:
  - a. convoca, su delibera del Consiglio di Amministrazione, e presiede l'Assemblea dei soci; convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri; convoca e presiede il Comitato tecnico-esecutivo;
  - b. dà le opportune disposizioni per l'esecuzione delle delibere prese dagli altri organi della Società;
  - c. adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea, dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato tecnico-esecutivo;
  - d. propone al consiglio di Amministrazione la nomina e la revoca del Direttore;
  - e. vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti;
  - f. accerta che si operi in conformità agli interessi della Società;
  - g. conferisce, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, mandati e procure per singoli atti o categorie di atti.
4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, questi è sostituito dal Vicepresidente più anziano di età, che ne esercita i poteri.

#### Art. 35

(Rappresentanza della Società. Firma sociale)

1. Al Presidente spettano la firma sociale e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e istanze

giudiziarie e amministrative per ogni grado di giudizio. Il Presidente può pertanto compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale.

2. In caso di impedimento del Presidente, la firma sociale e la rappresentanza della Società spettano al Vicepresidente più anziano di età.
3. In caso di impedimento dei Vicepresidenti la rappresentanza e la firma sociale spettano al consigliere più anziano di età.

#### Art. 36

##### (Collegio sindacale)

1. Il Collegio sindacale è composto di tre sindaci effettivi e due supplenti scelti tra soggetti iscritti nel registro dei revisori legali dei conti di cui al D.lgs 27 gennaio 2010 n.39.
2. Al collegio sindacale può essere affidata la revisione legale dei conti ai sensi di legge.
3. I sindaci durano in carica tre esercizi, e scadono alla data dell'Assemblea generale convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
4. Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione può svolgersi per audioconferenza o videoconferenza nel rispetto delle condizioni indicate nel precedente art. 27, commi 6 e 7, in quanto compatibili.
5. Le deliberazioni del Collegio sono prese a maggioranza assoluta e devono risultare da verbale sottoscritto da tutti i presenti.
6. Il Collegio sindacale ha i doveri e i poteri previsti dagli artt. da 2403 a 2409 c.c.
7. Ai sindaci effettivi spetta il compenso nella misura determinata dall'Assemblea dei Soci oltre il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'incarico.

#### Art. 37

##### (Revisione legale dei conti)

1. In alternativa al Collegio sindacale la Società nomina per la revisione legale dei conti un revisore o una società di revisione iscritti nel registro di cui al D.lgs 27 gennaio 2010 n.39.
2. L'incarico della revisione legale è conferito dall'Assemblea, su proposta motivata del Collegio sindacale.
3. L'Assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.
4. L'incarico ha la durata di tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.
5. Al conferimento, alla revoca e dimissioni dall'incarico, e alla risoluzione del contratto si applica la disciplina prevista nel D.lgs.27 gennaio 2010 n.39.
6. Il revisore o la società di revisione, anche mediante scambi di informazione con il Collegio sindacale:
  - a. verifica, nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
  - b. verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
  - c. esprime, con apposita relazione, un giudizio sul bilancio di esercizio

e sulla coerenza e conformità della Relazione sulla Gestione ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 39/2010. La relazione sul bilancio deve restare depositata presso la sede della Società durante i quindici giorni che precedono la riunione dell'Assemblea che approva il bilancio e finché quest'ultimo non sia approvato;

d. esercita le altre funzioni previste dalla Legge.

7. Il revisore, o la società di revisione, può chiedere agli amministratori documenti e notizie utili al controllo e può procedere a ispezioni.

#### Art. 38

(Direttore)

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Direttore che coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali.
2. Il Direttore dirige gli uffici e la segreteria amministrativa presso la sede della Società.
3. Il Direttore partecipa - senza diritto di voto - alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato tecnico-esecutivo.
4. Il Direttore può firmare la corrispondenza della Società, salva altresì la possibilità di ricevere dal Consiglio di amministrazione specifiche procure per singoli atti o categorie di atti.

#### Art. 39

(Requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza)

1. Nel caso di iscrizione nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del testo unico bancario gli amministratori, i sindaci e il Direttore devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza determinati ai sensi dell'art. 109 del testo unico bancario.

### **TITOLO VII**

**(Enti sostenitori)**

#### Art. 40

(Enti sostenitori)

1. Gli Enti pubblici e privati e le imprese di maggiori dimensioni che, non potendo essere soci ai sensi del precedente art. 5, intendono sostenere l'attività della Società per il conseguimento del suo oggetto vengono iscritti, su loro richiesta e previa delibera del Consiglio di amministrazione, in un apposito albo degli Enti sostenitori tenuto dalla Società senza formalità estrinseche.
2. La Società può accettare contributi e garanzie da parte di detti Enti che intendano sostenere l'attività sociale purché non finalizzati a singole operazioni.
3. Gli Enti sostenitori non divengono soci e non possono fruire dell'attività sociale. Possono intervenire nell'Assemblea senza diritto di voto. Resta salvo quanto previsto dall'art. 17, comma 4.

### **TITOLO VIII**

**(Scioglimento. Liquidazione)**

#### Art. 41

(Scioglimento. Liquidazione)

1. La Società, oltre che nei casi previsti dalla Legge, può essere sciolta anticipatamente con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.
2. In caso di scioglimento l'Assemblea straordinaria nomina uno o più liquidatori, determinandone i relativi poteri e obblighi.
3. In caso di cessazione della Società, il patrimonio sociale, adempite tutte le

obbligazioni sociali e restituito ai soci soltanto il capitale versato in misura non superiore al valore nominale (quindi con esclusione delle azioni assegnate in sede di aumento gratuito mediante imputazione di fondi ovvero costituite con contributi dello Stato, degli enti locali o territoriali o di altri enti pubblici), deve essere devoluto al fondo interconsortile di garanzia al quale la Società aderisca o, in mancanza, al fondo di garanzia di cui al comma 25 dell'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni e integrazioni.

4. In ogni caso le obbligazioni assunte dai soci rimarranno valide fino alla definizione di tutte le operazioni garantite dalla Società.

## **TITOLO IX**

### **(Disposizioni generali e finali)**

#### **Art. 42**

##### **(Regolamenti interni)**

1. Al Consiglio di Amministrazione è demandata la facoltà di redigere, approvare e modificare con la maggioranza di almeno i due terzi dei suoi componenti, un regolamento interno con l'espressa riserva che esso dovrà essere conforme alle norme contenute nel presente statuto.
2. Il Regolamento potrà tra l'altro prevedere le modalità esecutive conseguenti all'approvazione delle convenzioni con gli Istituti di credito ed in particolar modo le procedure antecedenti all'esame presso i comitati tecnici delle domande di finanziamento.
3. Il Regolamento potrà prevedere le modalità esecutive e gli oneri derivanti ai soci per l'adesione alla Società e ad organismi di garanzia di ordine superiore.

#### **Art. 43**

##### **(Rinvio)**

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni del codice civile e delle leggi speciali vigenti in materia di società cooperative nonché alle disposizioni del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni e integrazioni.

#### **Art. 44**

##### **(Clausola compromissoria)**

1. Le controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, escluse quelle per le quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, sono deferite a un Collegio arbitrale composto da tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la Società, il quale designa il Presidente del Collegio arbitrale.
2. La sede del Collegio Arbitrale è presso il domicilio del Presidente del Collegio.
3. Il Collegio Arbitrale decide entro centottanta giorni dalla data della nomina.
4. Il Collegio Arbitrale decide in via irrituale e come amichevole compositore.
5. La disciplina indicata nei precedenti commi si applica anche alle controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero a quelle promosse nei loro confronti, sempre che abbiano per oggetto diritti disponibili.
6. Per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.